

# CIRCOLARE INFORMATIVA

22 giugno 2012

## IRAP: E' ILLEGITTIMA LA TRATTENUTA DA PARTE DELLE AZIENDE

Caro Collega,

la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (n.8533/2012) ha definitivamente consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il soggetto passivo dell'imposta IRAP sulle prestazioni libero-professionali intramurarie va individuato nelle Aziende sanitarie.

Ne consegue l'illegittimità delle trattenute operate dalle Aziende sanitarie, a titolo di rimborso dell'imposta IRAP versata all'Erario, sulla quota dei compensi dell'attività libero-professionale spettanti ai medici, i quali possono chiedere il relativo rimborso.


Peraltro, occorre precisare che, sempre secondo la pronuncia in esame, il diritto a tale rimborso non sussiste nel caso in cui il regolamento aziendale sulla libera professione intramuraria preveda la traslazione degli oneri relativi all'IRAP sui medici. Tuttavia, tale traslazione richiede necessariamente l'accettazione delle OO.SS. di categoria, nonché una specifica ed chiara previsione nel Regolamento aziendale. In mancanza di tali requisiti la traslazione non è possibile.

Pertanto, laddove il regolamento aziendale in materia di attività libero-professionale intramuraria non preveda la traslazione dell'IRAP a carico dei dipendenti, l'ANAAO ASSOMED intende assistere gli iscritti nelle azioni che si renderanno necessarie per recuperare le somme illegittimamente decurtate a titolo di rimborso di tale imposta.

Per maggiori informazioni vi invito a leggere la nota del legale Anaa Assomed di seguito riportata.

Cordiali saluti.

Costantino Troise  
Segretario Nazionale Anaa Assomed



## NOTA

La recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (la n. 8533 del 2012) conferma l'orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui il soggetto passivo dell'imposta, in via generale, va individuato nell'Azienda sanitaria.

In linea generale, infatti, il presupposto dell'imposta IRAP è definito nell'art. 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che recita: "*Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le Amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso, presupposto dell'imposta*".

Dalla lettura della previsione si desume che presupposto non è il mero esercizio d'una attività d'impresa di qualunque tipo, struttura e dimensione. La legge istitutiva infatti parla di una "*attività autonomamente organizzata*". L'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) dunque colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività organizzate autonomamente per la produzione o lo scambio di beni o servizi.

La Corte Costituzionale investita della questione di legittimità dell'IRAP ha riconosciuto la piena conformità dell'imposta in questione alla nostra Costituzione. Tuttavia, la stessa Corte ha precisato che, essendo il presupposto stesso dell'imposizione costituito, per l'appunto, dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata, l'imposta non può essere applicata alle professioni esercitate in assenza di elementi di organizzazione (sent. 10 maggio 2001, n. 156).

In base al principio espresso da tale giurisprudenza, solo il professionista organizzato, e cioè con un'organizzazione di capitali o lavoro altrui, dovrebbe essere soggetto al pagamento dell'IRAP.

Poiché ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 662/96, "*per il personale indicato ai commi 5 e 6 l'attività libero professionale intramuraria è assimilata, ai fini fiscali, al rapporto di lavoro dipendente*", ne consegue che i dirigenti medici svolgono la medesima attività professionale per conto delle Aziende sanitarie e con inserimento nella relativa struttura organizzativa.

La predetta assimilazione, che è stata anche ribadita dalle Circolari della Agenzia delle Entrate n. 362 del Dicembre 1997 e n. 69 del 25 Marzo 1999 (attività LP intramoenia).

Dunque, i dirigenti medici che svolgono l'attività libero professionale intramoenia restano lavoratori dipendenti privi di un'autonoma organizzazione, di cui è esclusivamente titolare l'Azienda sanitaria. Solo rispetto a quest'ultima risulta integrato il presupposto impositivo

dell'Irap, ed è quindi l'unico soggetto passivo tenuto al pagamento della medesima imposta.

Ciò premesso, occorre tuttavia rilevare che sempre la giurisprudenza ammette la possibilità di una ripartizione (o addirittura una totale traslazione) degli oneri relativi all'IRAP tra l'Amministrazione ed i medici, **purché la stessa venga concordata con le OO.SS. di categoria e recepita nel Regolamento aziendale.**

Gli oneri derivanti dall'introduzione dell'IRAP rappresentano infatti un costo per l'Azienda Sanitaria, a carico della quale, al contrario, l'attività libero professionale intramuraria, svolta dai dirigenti medici, non deve comportare alcun onere.

Nel caso in esame, infatti, la Cassazione ha condannato l'Azienda sanitaria a restituire ai dirigenti medici perché *“nel regolamento per la libera professione non vi era un'adeguata menzione del recupero del costo IRAP nelle tariffe da applicare”*.

Tuttavia, lo si ribadisce per maggiore chiarezza, **la traslazione dell'imposta sul medico richiede necessariamente l'accettazione delle OO.SS. di categoria**, nonché una specifica ed espressa previsione nel Regolamento aziendale. **In mancanza la traslazione non è possibile.**

*Avv. Francesco Maria Mantovani  
Consulente legale AnaaO Assomed*